

Repubblica dell'Uganda

Questa scheda Paese è stata aggiornata al 16/11/2024

La Repubblica dell'Uganda non ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità competente

Ministry of Gender, Labour and Social Development (MGLSD) [Ministero del genere, del lavoro e dello sviluppo sociale]

Department of Youth & Children Affairs [Dipartimento per gli affari della gioventù e dell'infanzia]

Plot 2, George Street Simbamanyo House, P.O. Box 7136, Kampala

email ps@mglsd.go.ug

sito web www.mglsd.go.ug

Consolato Onorario della Repubblica dell'Uganda in Italia

Via Broletto 20 – 20121 Milano

tel. +39 02 896 307 606

email info@consolatouganda.it

Ambasciata d'Italia [nella Repubblica dell'Uganda](#)

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica dell'Uganda

Compiti e funzioni dell'Autorità competente

- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica dell'Uganda nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana:

- **coppie** sposate, in cui almeno uno dei coniugi abbia un'età non inferiore a 25 anni e abbia una differenza di età di almeno 21 anni con il minore (art. 45, commi 1, lett. a) e 6, della Legge sui minori);
- **persone singole**, qualora la richiesta di adozione sia rivolta a un minore dello stesso sesso del richiedente, a meno che la Corte ritenga che via siano circostanze speciali che giustificano in via eccezionale l'emanazione del provvedimento di adozione (art. 45, comma 3, della Legge sui minori);
- nel caso di domanda presentata da uno solo dei coniugi, è necessario che l'altro abbia fornito il consenso (art. 45, comma 1, lett. b), della Legge sui minori); la Corte può dispensare dal consenso richiesto se il coniuge non è reperibile o non è in grado di prestarlo, oppure se i coniugi vivono separati in via permanente (art. 45, comma 2, della Legge sui minori).

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa dell'Uganda:

- la persona di nazionalità straniera può adottare un minore ugandese solo in circostanze eccezionali se:
 - ha soggiornato in Uganda per almeno 1 anno (art. 46, comma 1, lett. a), della Legge sui minori, emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016, lett. a));
 - ha in affidamento il minore per almeno 1 anno, sotto il controllo di un istituto di affidamento sociale e del funzionario del welfare (art. 46, comma 1, lett. b), della Legge sui minori, emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016, lett. b));
 - non ha precedenti penali (art. 46, comma 1, lett. c), della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016);
 - ha un decreto di idoneità all'adozione rilasciato nel proprio Paese dall'Autorità competente (art. 46, comma 1, lett. d), della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016);
 - fornisce la prova che il suo Paese d'origine rispetterà e riconoscerà il provvedimento di adozione del minore adottato (art. 46, comma 1, lett. e), della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016);
- l'Alta Corte, in presenza di circostanze eccezionali, può derogare a uno qualsiasi di questi requisiti (art. 46, comma 4, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016);
- le coppie dello stesso sesso non sono ammesse all'adozione dai Tribunali ugandesi*.

Requisiti dei minori adottandi

* Le informazioni per le quali non è stato possibile individuare una fonte ufficiale attendibile sono state reperite sul sito del [Dipartimento di Stato - AC USA](#) relativo ai Paesi di origine e confermate dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica dell'Uganda

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- minori di anni 18:
 - orfani, abbandonati o i cui genitori, o il genitore unico, abbiano scelto di rinunciare alla loro responsabilità genitoriale, o che non sono in grado di fornire cure adeguate e hanno rilasciato per iscritto, irrevocabilmente, l'autorizzazione all'adozione, (art. 46, comma 6, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016);
 - per i quali non sia disponibile il continuum di servizi completi di assistenza all'infanzia – conservazione della famiglia, assistenza da parte di parenti, affidamento o istituzionalizzazione – (art. 46, comma 7, della Legge sui minori, così come emendata dalla sez. 14 dell'Act n. 9 del 2016);
 - non necessitano di essere ugandesi per essere adottati (art. 44, comma 2, della Legge sui minori).

Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa ugandese:

- il minore di età pari o superiore a 14 anni deve fornire il proprio consenso all'adozione, a meno che sia impossibile per lui esprimere la propria volontà (art. 47 comma 6, della Legge sui minori);
- se l'Alta Corte ritiene che il minore sia in grado di comprendere il procedimento di adozione, il suo parere deve essere preso in considerazione (art. 47, comma 5, della Legge sui minori);
- i genitori, se noti, devono fornire il proprio consenso all'adozione, ma il consenso può essere revocato in qualsiasi momento prima della pronuncia del provvedimento di adozione (art. 47, comma 1, della Legge sui minori);
- l'Alta Corte può dispensare il genitore dal consenso qualora costui non sia in grado di fornirlo (art. 47, comma 2, della Legge sui minori);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- se l'Alta Corte ritiene che una persona, che non è il genitore del minore, abbia diritti o obblighi nei confronti dello stesso – in virtù di un ordine del Tribunale, o di un accordo, o del diritto consuetudinario o di altro tipo – può richiedere il consenso di tale persona prima che sia emesso il provvedimento di adozione (art. 47, comma 7, della Legge sui minori).

Passaggi della procedura*

- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MGLSD nella Repubblica dell'Uganda;
- gli aspiranti genitori adottivi, se ritenuti idonei, ricevono la proposta di abbinamento con un minore;
- gli aspiranti genitori adottivi effettuano il primo viaggio della durata di 45 giorni per la conoscenza del minore e l'avvio della convivenza, con monitoraggio da parte dell'Assistenza sociale;
- l'Alta Corte del distretto di residenza del minore accerta, innanzitutto, la regolare acquisizione dei consensi previsti dalla legge e la comprensione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, degli effetti derivanti dall'adozione (art. 48, comma 1, lett. a), della Legge sui minori);
- a questo punto, l'Alta Corte, dopo aver verificato l'assenza del pagamento di qualsiasi tipo di ricompensa come corrispettivo dell'adozione (art. 48, comma, lett. c)-d) della Legge sui minori), emana il decreto di affidamento, inserendovi termini e condizioni che ritiene opportuni (art. 48, comma 2, della Legge sui minori);

* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni relative alla prassi sono state fornite dagli enti autorizzati operativi nella Repubblica dell'Uganda.

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica dell'Uganda con gli aspiranti genitori adottivi;
- l'ente autorizzato provvederà ogni 3 mesi a inviare all'Autorità ugandese competente una relazione sull'inserimento in famiglia e sulla salute del minore;
- dopo 11 mesi dal decreto di affidamento, gli aspiranti genitori adottivi fanno ritorno in Uganda con il minore per un secondo viaggio della durata di 10 giorni, per l'incontro con il Panel che verifica le condizioni dell'affidamento, previa presentazione della documentazione prevista dalla normativa ugandese, e presenta i risultati della verifica all'Alta Corte;
- in seguito a una verifica con esito positivo da parte dell'Alta Corte sulla base della documentazione trasmessa dal Panel, gli aspiranti genitori adottivi possono tornare in Italia con il minore e, in loro assenza, l'Alta Corte emette il provvedimento di adozione;
- è richiesto l'utilizzo di un avvocato che provvede al ritiro della sentenza, alla certificazione notarile del passaggio in giudicato, alla nuova trascrizione anagrafica e alla richiesta ed emissione del nuovo certificato di nascita, alla traduzione, legalizzazione e trasmissione all'ente autorizzato dei documenti, poi trasmessi alla CAI per il rilascio della dichiarazione ex art. 32 della Legge sull'adozione;
- l'ufficiale dello stato civile iscrive i dettagli dell'adozione nel registro dei minori adottati (art. 54 della Legge sui minori).

Post-adozione

A tutt'oggi, non essendo stato disciplinato, il post adozione è rimesso alla gestione degli EEAA.

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

Normativa di riferimento

- [The Children Act - Chapter 59](#), 1 August 1997 [Legge sui minori – Capitolo 59] come emendata dal:
- [The Children \(Amendment\) Act, n. 9](#) del 20 May 2016 [Emendamento della Legge sui minori];
- [The Uganda National Parenting Guidelines](#) , May 2018 [Linee guida nazionali per la genitorialità in Uganda].

Link e allegati

- UN Committee on the Rights of the Child, [Second periodic report submitted under article 44 of the Convention due in 1997, Uganda](#), CRC/C/65/Add.33, 5 November 2004;
- UN Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the second periodic report of Uganda](#), CRC/C/UGA/CO/2, 23 November 2005;
- UN Committee on the Rights of the Child, [Combined third to fifth periodic reports submitted under article 44 of the Convention, due in 2011, Uganda](#), CRC/C/UGA/3-5, 5 March 2024.